ORIGINALE

CITTA' DI FOSSACESIA

PROVINCIA DI CHIETI

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

Seduta del **07/05/2020** ***n°*** **41**

OGGETTO: EMERGENZA EPIDEMILOGICA DA COVID 19 -O.C.D.P.C. n. 658 del 29.03.2020 RECANTI "ULTERIORI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN RELAZIONE ALL'EMERGENZA RELATIVA AL RISCHIO SANITARIO CONNESSO ALL'INSORGENZA DI PATOLOGIE DERIVANTI DA AGENTI VIRALI TRASMISSIBILI.". INDIRIZZI PER SECONDO AVVISO.

L'anno **DUEMILAVENTI** , il giorno **SETTE** , del mese di **MAGGIO** , alle ore **13:30** nella Sala Comunale, in seguito a convocazione disposta nei modi e forme di legge, si è riunita la Giunta Comunale.

Sono presenti i Signori:

			Presenti	Assenti
1	***DI GIUSEPPANTONIO ENRICO***	*SINDACO*	**X**	
2	***GALANTE MARIA ANGELA***	*VICESINDACO*		**X**
3	***PETRAGNANI DANILO***	*ASSESSORE*	**X**	
4	***SGRIGNUOLI MAURA***	*ASSESSORE*	**X**	
5	***FINORO GIOVANNI***	*ASSESSORE*	**X**	
			4	**1**

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa COLAIEZZI MARIELLA incaricato della redazione del verbale.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. DI GIUSEPPANTONIO ENRICO , nella sua qualità di Assessore assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n.267;

VISTA l'allegata proposta relativa all'oggetto su indicato, corredata dai pareri espressi dai competenti funzionari dell'Ente ai sensi dell'Art. 49 del T.U. degli enti locali;

VISTO che sulla suddetta proposta, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 267/2000 sono stati espressi pareri favorevoli;

Con voti espressi in modo palese,

D E L I B E R A

A) - di adottare e far proprio il provvedimento risultante dall'allegata proposta, recependola integralmente in tutte le sue parti;

B) - di dichiarare il presente atto, previa separata, unanime votazione immediatamente eseguibile.

IL PROPONENTE

PREMESSO CHE:

- il Consiglio dei Ministri, con deliberazione del 31.01.2020, dichiarava lo stato di emergenza sanitaria per l'epidemia da COVID-19, per n. 6 mesi sino al 31.07.2020, a seguito della dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità - OMS, di emergenza di sanità pubblica a rilievo internazionale;

- il Ministero della Salute, il 22.02.2020, diramava la Circolare n. 5443, contenente nuove indicazioni e chiarimenti in merito all'epidemia da coronavirus;

- il Consiglio dei Ministri adottava, altresì, i seguenti provvedimenti recanti disposizioni straordinarie e misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica:

- il Decreto-legge 23 febbraio 2020 n.6 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito dalla Legge 05/03/2020 n. 13;

- il Decreto-legge 2 marzo 2020 n. 9 recante "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";

- il Decreto-legge 8 marzo 2020 n. 11 recante "Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria";

- il Decreto-legge 9 marzo 2020 n. 14 recante "Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19";

- il Decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";

- il Decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19 recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute, del 21 febbraio 2020, "Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19";

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n.6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.47 del 25/02/2020;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020 n.6, recante "Misure Urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.52 del 1 marzo 2020;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020 "Misure urgenti in materia di

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 59 del 8 marzo 2020;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.62 del 9 marzo 2020;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. (20A01605)" e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.64 dell'11 marzo 2020;

RILEVATO CHE, a riguardo, la Regione Abruzzo, a motivo della diffusività del virus e delle condizioni di estrema urgenza e necessità, emanava le ordinanze n. 1 del 26.02.2020 e n. 2 dell'8.03.2020, inerenti alla prevenzione e gestione dell'emergenza sanitaria in atto;

ATTESO, altresì, che l'OMS, in data 11.03.2020 dichiarava il coronavirus "pandemia";

VISTA l'Ordinanza del Ministro della Salute del 22/03/2020;

RICHIAMATA la Circolare n.1/2020 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 27.03.2020 che ha, tra l'altro, evidenziato l'esigenza di rafforzamento di servizi sociali quali, ad esempio, la fornitura di pasti e spesa a domicilio, che possono rappresentare per alcune persone problemi non secondari nell'attuale contesto emergenziale.

VISTE le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 631 del 6 febbraio 2020, n. 633 del 12 febbraio 2020, n. 635 del 13 febbraio 2020, n. 637 del 21 febbraio 2020, n. 638 del 22 febbraio 2020, n. 639 del 25 febbraio 2020, n. 640 del 27 febbraio 2020, n. 641 del 28 febbraio 2020, n. 642 del 29 febbraio 2020, n. 643 del 1° marzo 2020, n. 644 del 4 marzo 2020, n. 645, n. 646 dell' 8 marzo 2020, n. 648 del 9 marzo 2020, n. 650 del 15 marzo 2020, n. 651 del 19 marzo 2020, n. 652 del 19 marzo 2020, n. 654 del 20 marzo 2020, n. 655 del 25 marzo 2020 e n. 656 del 26 marzo 2020 recanti: "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili".

VISTA da ultimo l'ordinanza n. 658/2020 del Capo della Protezione Civile recante "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili", con cui sono state assegnate ai Comuni risorse per complessivi 400 milioni per interventi di solidarietà alimentare, al fine di sostenere persone e nuclei familiari in carenza di liquidità per il necessario sostentamento;

RILEVATO che la suddetta ordinanza autorizza ciascun Comune, in deroga al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 (art. 2, c. 4, primo cpv dell'OCDPC n. 658/2020) all'acquisizione di:

a) buoni spesa utilizzabili per l'acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali contenuti nell'elenco pubblicato da ciascun comune nel proprio sito istituzionale;

b) di generi alimentari o prodotti di prima necessità;

EVIDENZIATO che la menzionata ordinanza assegna all'ufficio dei servizi sociali l'individuazione dei beneficiari ed il relativo contributo tra i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica dal virus Covid 19 che, a causa del perdurare dell'epidemia, hanno aumentato la loro fragilità o sono diventate fragili, per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali con priorità per quelli non già assegnatari di sostegno pubblico;

VISTA la prima nota di indirizzo dell'ANCI in data 30.03.2020 nella quale viene precisato che, trattandosi di un'ordinanza di Protezione Civile, con i requisiti propri dello stato di necessità, le misure vanno applicate con l'obiettivo di accelerare al massimo le procedure di spesa, ed i Comuni possono organizzarsi nel modo più vicino a soddisfare immediatamente il bisogno dei propri cittadini in stato di bisogno, in deroga alle ordinarie norme sugli affidamenti;

RICORDATO che, con propria precedente deliberazione n. 33 del 03/04/2020, esecutiva, sono state assunte decisioni in merito ai requisiti di accesso e criteri di erogazione delle misure di che trattasi, precisato che il contributo assegnato al Comune di Fossacesia è pari ad € 50.735,81;

RICORDATO, altresì, che a seguito di avviso pubblico del 03/04/2020, redatto secondo i criteri approvati, e di esame e definizione delle domande presentate, con determinazione n. 43/EAS del 10/04/2020, si è provveduto ad approvare l'elenco delle richieste di beneficio ammissibili (n. 56) per un valore complessivo di € 15.560,00, nonché l'elenco degli operatori economici aderenti all'iniziativa;

DATO ATTO che resta disponibile la somma di € 35.175,81, per la quale si rende necessario procedere ad un ulteriore avviso per una successiva distribuzione di buoni spesa, nel perdurare dell'emergenza epidemiologica in atto;

EVIDENZIATO che la fase già svolta di informazione, raccolta ed esame delle istanze ha consentito all'Assessorato e al Settore competente di conoscere più approfonditamente lo scenario delle situazioni di difficoltà dei nuclei familiari del territorio comunale, nell'attuale momento di estrema criticità per il COVID-19, inducendo a ritenere opportuno e di pubblico interesse determinare nuovi requisiti di accesso e criteri di erogazione delle misure di che trattasi, in occasione del nuovo avviso;

RIBADITO la volontà di attivazione soltanto una delle misure prevista dall'art. 2, comma 4 lettera a) della più volte citata OCDPC n. 658/2020 cioè: buoni spesa da distribuire ai beneficiari della misura di solidarietà alimentare;

RITENUTO, altresì, di lasciare inalterato il censimento degli operatori economici/esercizi commerciali disponibili ad accettare la gestione di acquisti tramite buoni spesa;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

PROPONE

1) le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e ne costituiscono la motivazione, ai sensi dell'art. 3 della L. n. 241/1990 e s.m.i.;

2) di ricordare che, con Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020, è stato assegnato al Comune di Fossacesia un contributo complessivo pari ad € 50.735,81

da destinare alle misure urgenti di solidarietà alimentare di cui alla stessa O.C.D.P.C. n. 658, e che, giusto avviso pubblico del 03/04/2020, sono stati distribuiti buoni spesa per un totale complessivo di € 15.560,00;

3) di dare atto che resta disponibile la somma di € 35.175,81, per la quale si rende necessario procedere ad un ulteriore avviso per una successiva distribuzione di buoni spesa, nel perdurare dell'emergenza epidemiologica in atto;

4) di confermare, a tal uopo, l'attivazione in questo Comune soltanto di una delle due misure previste, e precisamente quella di cui all'art. 2, comma 4, lettera a) e cioè buoni spesa (in voucher del valore di € 10,00 cadauno) utilizzabili dai beneficiari per l'acquisto di generi alimentari e prodotti di prima necessità presso gli esercizi commerciali in Fossacesia aderenti all'iniziativa;

5) per gli esercizi commerciali, incluse farmacie, resta confermato quanto stabilito con la propria precedente deliberazione n. 33/2020, riguardo all'elenco aperto pubblicato sul sito web comunale http://fossacesia.gov.it/;

6) di stabilire, per la pubblicazione di un secondo avviso finalizzato alla distribuzione di buoni spesa in difficoltà, i seguenti principi e criteri:

Destinatari delle misure sono i cittadini in possesso dei seguenti requisiti al momento di presentazione della domanda:

- 1. Residenza o domicilio nel Comune di Fossacesia;
- 2. Essere in condizione di difficoltà economica in correlazione all'emergenza sanitaria da Covid-19, per es. per una delle seguenti cause:
  - a) licenziamento, mobilità, cassa integrazione; perdita o riduzione del lavoro non coperta da ammortizzatori sociali;
  - b) sospensione attività di lavoro autonomo;
  - c) cessazione o riduzione di attività professionale o di impresa;
  - d) disoccupazione;
  - e) mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici;
  - f) accordi aziendali e sindacali con riduzione del l'orario di lavoro;
  - g) malattia grave o decesso di un componente del nucleo familiare;
  - h) sussistenza di conti correnti congelati e/o nella non disponibilità temporanea (ad esempio a causa di decesso del coniuge, etc);
  - i) titolarità di reddito da lavoro, da locazione immobili, da pensione o da altra forma di entrata di importo mensile non superiore ad € 600,00, se il nucleo familiare è composto da n. 1 sola persona, ad € 700,00 se composto da n. 2 o più persone;
  - j) nuclei monoreddito con disabili in situazione di fragilità economica.
  - k) altro stato di necessità da dichiarare.
- 3. Non avere giacenze bancarie e/o postali superiori a € 5.000,00;

La misura emergenziale di sostegno economico che trattasi si intende assegnata al nucleo familiare. Pertanto, le istanze prodotte dal singolo componente richiedono la valutazione delle condizioni di tutti i componenti del nucleo, le cui entrate mensili complessive, comunque, non dovranno essere superiori agli importi indicati nella lettera i) del precedente punto 2. Dai predetti importi vengono decurtati eventuali canoni di locazione per casa di abitazione.

L'ammissione al beneficio è adottata dal Responsabile del Settore V d'intesa con l'Assistente sociale, nel rispetto del seguente ordine di priorità:

a) nuclei familiari non già assegnatari di sostegno pubblico in senso lato (fondo di integrazione salariale, cassa integrazione ordinaria e in deroga, reddito di cittadinanza, reddito di inclusione, ecc.);
b) nuclei familiari non già assegnatari del buono spesa di cui all'Ordinanza n. 658/2020 del Capo della Protezione Civile a valere sull'avviso pubblico comunale del 03/04/2020.

Ai cittadini in possesso dei requisiti di accesso saranno riconosciuti *una tantum* "Buoni Spesa", il cui valore_verrà determinato_secondo i criteri contenuti nella seguente tabella e secondo quanto appresso indicato:

CRITERI	PUNTEGGIO
Nucleo familiare privo di reddito	+10
Nucleo familiare con reddito tra € 0,01 ed € 600,00 (se composto da n. 1 persona) al netto di canoni di locazione per casa di abitazione Nucleo familiare con reddito tra € 0,01 ed € 700,00 (se composto da n. 2 o più persone) al netto di canoni di locazione per casa di abitazione	+5
Nucleo familiare con disabile certificato ai sensi della L. n. 104/1992	+3
Nucleo familiare con minori al di sotto dei 3 anni	+3
Ogni componente del nucleo familiare, incluso il richiedente, che non rientra nelle due precedenti categorie	+2
Beneficio Reddito di Cittadinanza fino a € 150,00 (o altra misura di sostegno economico erogata nel mese di aprile o da erogare nel mese di maggio 2020)	-1
Benefici eeeciiec citecntnat fniit € 300,00 (o altra misura di sostegno economico erogata nel mese di aprile o da erogare nel mese di maggio 2020)	-2
Benefici eeeciiec citecntnat fniit € 450,00 (o altra misura di sostegno economico erogata nel mese di aprile o da erogare nel mese di maggio 2020)	-3

Benefici eeeci i ec c i tecntnat f n i t € 700,00 (o altra misura di sostegno economico erogata nel mese di aprile o da erogare nel mese di maggio 2020)	-4

Ogni punto attribuibile o sottraibile all'avente diritto ha il valore di € 20,00, fermo restando che il valore minimo del buono spesa non può essere inferiore ad € 100,00 e quello massimo superiore ad € 400,00;

Il buono spesa:

- dà diritto all'acquisto di soli prodotti alimentari, compresi quelli in promozione, e non comprende:

  a) alcolici (vino, birra e super alcolici vari);

  b) arredi e corredi per la casa (es. stoviglie etc.);

  c) tabacchi, ricariche telefoniche, giochi e lotterie;

- deve essere speso esclusivamente presso gli operatori compresi nell'elenco degli esercizi commerciali pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente;
- non è cedibile;
- non è utilizzabile quale denaro contante e non dà diritto a resto in contanti. Nel caso di utilizzo di una somma inferiore all'importo del buono, la parte restante potrà essere utilizzata presso lo stesso esercizio commerciale.
- comporta l'obbligo per il fruitore di regolare in contanti l'eventuale differenza in eccesso tra il valore facciale del buono ed il prezzo dei beni acquistati;
- deve essere speso necessariamente entro il 30/06/2020.

7) di stabilire che, in caso di economie sui fondi assegnati, si provvederà ad ulteriore avviso per l'eventuale distribuzione di buoni spesa, nel perdurare dell'emergenza epidemiologica in atto;

8) Di confermare che, visto il carattere di necessità ed urgenza delle attività da porre in essere, la richiesta di accesso al beneficio di che trattasi sarà avanzata, attraverso avviso pubblico, in modalità semplificata, con dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà che consenta di rispondere con immediatezza alle necessità alimentari e nel contempo non pregiudichi la possibilità di operare le successive verifiche circa la veridicità di quanto dichiarato;

9) Di approvare l'avviso pubblico, con allegato modello di domanda e autodichiarazioni;

10) Di stabilire che, per la raccolta delle richieste e il supporto nella compilazione, l'Ufficio servizi sociali del Comune si avvarrà dell'operatore dello Sportello di Segretariato sociale, e per la distribuzione dei buoni spesa anche con il coinvolgimento della Protezione civile e della Caritas;

11) Di demandare al Responsabile del Settore V la predisposizione di tutto quanto necessario per l'erogazione dei buoni spesa.

F.to IL SINDACO

Enrico Di Giuseppantonio

Proposta di Deliberazione di Giunta N° 395 del 06/05/2020
Pareri di cui all'art. 49 del T.U. degli enti locali

VISTO	VISTO
per quanto di competenza si esprime parere tecnico:	per quanto di competenza si esprime parere contabile:
FAVOREVOLE	FAVOREVOLE
Fossacesia, lì 07/05/2020	**Fossacesia, lì 07/05/2020**
Il Responsabile del Settore	**Il Responsabile del Servizio Finanziario**
COLAIEZZI MARIELLA	***DI GIUSEPPE MARIAROSA***

Del che si è redatto il presente verbale, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Enrico Di Giuseppantonio

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Colaiezzi Mariella

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione:

☑ è stata pubblicata nell'albo pretorio on-line di questo Comune il *08/05/2020* n° Reg. *549* e vi rimarrà in pubblicazione per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, comma 1 del T.U.E.L. ed art. 32, comma 1, della legge 18.6.2009, n. 69.

☑ è stata trasmessa ai Capigruppo consiliari con lettera prot. n° *6002* del *08/05/2020* ai sensi dell'art. 125, comma 1 del T.u.E.L.

☑ è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del T.U.E.L.

Fossacesia, lì *08/05/2020*

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Colaiezzi Mariella

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, ATTESTA che lal presente deliberazione:

☐ è divenuta esecutiva il giorno _____ perchè decorsi 10 giorni da quello seccessivo al completamento del periodo di pubblicazione fissato dall'art. 124, comma 1 del T.U.E.L.

Fossacesia, lì_____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Colaiezzi Mariella